



**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. VECELLIO"**  
**Via T. Vecellio, 28 – 36030 SARCEDO**  
**tel. 0445/884178 – Fax 0445/344270**  
**E Mail: [viic83800d@istruzione.it](mailto:viic83800d@istruzione.it)/ Sito: [www.icvecellio.it](http://www.icvecellio.it)**  
**CODICE FISCALE: 84006650240**

## **Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni**

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

VISTO il Regolamento NEGOZIALE di ISTITUTO approvato con delibera C.I. nr. 27 del 27/11/2012;

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare;

### **EMANA**

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento NEGOZIALE succitato.

#### **Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

#### **Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE**

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di docenti esperti esterni, il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione (stabilisce quindi i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento), secondo i seguenti criteri generali che saranno esplicitati, di volta in volta in ogni singolo progetto.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono – di norma - essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi:

- Titolo di studio
- Curriculum del candidato con:
  - o esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
  - o esperienze metodologiche – didattiche
  - o attività di libera professione nel settore
  - o corsi di aggiornamento
  - o pubblicazioni e altri titoli
  - o competenze
  - o specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche;
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto già valutate secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderà per fornire la prestazione, fornendo i titoli di tali soggetti, necessari per l'espletamento della prestazione medesima.

### Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web d'Istituto.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

### Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola e/o Università il compenso per attività di docenza agli studenti e di attività di formazione al personale è determinato dal D.I. 326 del 12/10/1995 e dalla Circolare del Ministero del lavoro 101/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. I compensi lordi orari massimi e omnicomprensivi per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche rivolte agli alunni o di azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti:

- Per attività di docenza fino a € 45;
- Per attività di progettazione e consulenza fino a € 26;
- Per attività di coordinamento/tutor fino a € 26.

3. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

4. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

5. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione

6. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

E' fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

#### Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale referente dei progetti POF, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

#### INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO

|                                                                                   |                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento oltre alla laurea richiesta | 1 punto per ogni titolo          | massimo 5 punti |
| Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza                     | 1 punto per ogni anno di docenza | massimo 5 punti |
| Esperienza di docenza nel settore di pertinenza                                   | 1 punto per ogni anno di docenza | massimo 5 punti |
| Esperienze lavorative nel settore di pertinenza                                   | 1 punto per ogni progetto        | massimo 5 punti |
| Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza                                  | 0,5 punti per ogni pubblicazione | massimo 2 punti |
| Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente                          | 1 punto per ogni progetto        | massimo 3 punti |
| Punteggio totale ____ / 25                                                        |                                  |                 |

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto;
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti;
- richiedano un compenso inferiore.

#### Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell' Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Vicenza, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione occasionale e/o di lavoro autonomo e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e NON sono rinnovabili.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico (registro contratti).

L'elenco dei contratti stipulati in base al presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale e costantemente aggiornato.

#### Art. 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterna.

#### Art. 8 - INCARICHI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Sono esclusi dall'applicazione delle procedure previste dalla presente regolamentazione:

- a) *il conferimento di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione e il conferimento degli incarichi dirigenziali a personale interno;*
- b) *l'acquisizione e la fornitura di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da o verso altre Pubbliche Amministrazioni.*

#### Art. 9 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione (es. per un docente di un'altra Scuola, occorre l'autorizzazione del Dirigente della Scuola di servizio – autorizzazioni non limitate alle Amministrazioni Scolastiche) dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001, all'art. 53 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001, fatto salvo quanto previsto alla lettera f) bis del medesimo articolo di legge (attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione).

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

#### ART. 10 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Al termine della prestazione occorre una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso relazione del responsabile del progetto e/o, tramite appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

#### ART. 11 – DURATA del REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha durata e validità fino a nuova delibera che ne apporti le eventuali ed opportune modifiche e/o integrazioni.

N.B. La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “*intuitu personae*”<sup>1</sup> che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, ebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Approvato dal Consiglio di in data 29/05/2013 con delibera n. 42.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rita Fontanelli

---

<sup>1</sup> **Intuitu personae** [contratti] [per le qualità della persona] (d. civ.)

Categoria di contratti (*contratti personali*) caratterizzata dalla particolare rilevanza dei soggetti che li stipulano sotto il profilo delle loro *qualità personali*.

